

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1161

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TAMPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1994

Modifica degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, recante attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche

ONOREVOLI SENATORI. - In alcune regioni italiane, come la Sardegna, la lavorazione dell'agnello, numericamente ed economicamente più rilevante di quella del suino, è effettuata normalmente lasciando la testa e la coda attaccati alla carcassa e la corata (fegato senza la cistifellea, polmoni, cuore, timo) nella cavità toracica; così si fa anche per il suino da latte.

Il decreto legislativo 18 aprile 1992, n. 286, al comma 1 dell'articolo 2, descrive la carcassa come il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del capo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle, e inoltre, per i bovini, gli ovini, i caprini e i solipedi, dopo scuoiamento.

Unica eccezione prevista è quella relativa alla definizione di carcassa del suino, per cui l'asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo, del tarso e della testa può non essere praticata, qualora le carni siano destinate ad essere trattate

in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537. Tale eccezione non si estende al suino da latte.

Si rende pertanto necessaria una modifica al citato decreto legislativo n. 286 del 1992, così da rendere possibile - senza pregiudizio delle esigenze igienico-sanitarie - il mantenimento del modo di lavorazione dell'agnello sardo macellato, evitando in tal modo la perdita di valore della sua immagine tradizionale, così come per il suino da latte.

Questo è il senso del presente disegno di legge, di cui si auspica una rapida approvazione, prima dell'imminente e massiccia campagna di macellazione.

Considerato che il peso del bovino adulto è di circa 50 volte superiore al peso di un agnello o di un suino da latte, si rende infine necessario che ogni unità grossi bovini (UGB) corrisponda a 50 agnelli da latte e 50 suini da latte. Si propone pertanto una integrazione, in questo senso, del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1992.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè per i suini da latte»;

b) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) carcassa di agnello da latte: il corpo intero dell'animale macellato dopo dissanguamento, eviscerazione (lasciando il fegato privo di cistifellea, cuore, polmoni, timo e trachea nella cavità toracica), sezionamento ed asportazione delle estremità degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso dopo scuoiamento».

Art. 2.

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a tre suini o a sette ovicaprini o a cinquanta agnelli da latte o a cinquanta suini da latte».

